

Contabilità

L'attualizzazione dei crediti e dei debiti commerciali

Procedure contabili per rilevare l'attualizzazione dei debiti e dei crediti commerciali con durata superiore ai 12 mesi

di Piero Mella

Nei Documenti n. 6 (I crediti) e 7 (Debiti ed altre passività) emanati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, viene introdotta la procedura dell'attualizzazione dei crediti e dei debiti commerciali con scadenza medio lunga (superiore ai 12 mesi).

L'attualizzazione si renderebbe necessaria in quanto i debiti ed i crediti commerciali con scadenza medio lunga includerebbero (o dovrebbero includere) anche un interesse finanziario implicito, computato dal venditore nel prezzo di vendita, per tenere conto della dilazione di regolamento concessa al cliente.

Tali debiti e crediti, perciò, non possono essere ritenuti omogenei a quelli sorti per normali operazioni commerciali di negoziazione con regolamento a breve termine, non essendo debiti o crediti commerciali, bensì finanziari.

In quanto tali, comprendendo essi un interesse non ancora maturato, dovrebbero essere esposti in bilancio al netto di tale interesse, con una procedura, appunto di attualizzazione; diversamente, in tal modo, omogenei alle partite a debito ed a credito sorte per rapporti commerciali con regolamento a breve termine.

In questo studio l'autore si propone di illustrare la logica dell'attualizzazione indicando le scritture contabili tramite le quali rilevarne i valori.

1. Presentazione del problema

Supponiamo, innanzitutto, che un'impresa, il 10 dicembre 1985, abbia acquistato un'unità di merce al prezzo di 80, con pagamento a 30 giorni, e l'abbia rivenduta, il 20, sempre in dicembre, al prezzo di 100, con regolamento ancora a 30 giorni, al cliente ALFA.

Poiché i termini di pagamento e di incasso sono brevi, e risultano normalmente praticati dall'impresa, i costi ed i ricavi hanno natura commerciale e sono misurati da debiti e da crediti numerari (cioè commerciali, di regolamento).

Essendo l'acquisto e la vendita stati effettuati

nel mese di dicembre, al 31/12 tanto il debito quanto il credito numerario risultano esposti nello Stato Patrimoniale tra le passività e le attività correnti, rispettivamente.

Il bilancio presenterà, allora, delle due operazioni, i seguenti valori:

PROFITTI E PERDITE			
.....			
COSTO MERCE ACQ.	80	RIC. MERCE VEND.	100
.....			
(MARG. COMMERC.)	20		

STATO PATRIMONIALE			
.....			
CRED. COMM. (ALFA)	100	DEBITI COMM.	80

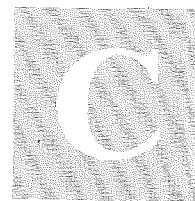
Supponiamo, ora, che l'impresa, in data 1/12/85, abbia venduto un'altra unità di merce, precedentemente acquistata ad 80, al cliente BETA che aveva richiesto termini di regolamento molto lunghi; per semplicità si convenga che il regolamento sia a 12 mesi. Con una dilazione di regolamento così ampia, l'imprenditore avveduto, nel fissare il prezzo di vendita, terrà senz'altro conto del fattore finanziario.

Conveniamo che decida di computare un interesse del 18% per i 12 mesi della dilazione.

Potrà, allora, seguire tre alternative:

1) fissare il prezzo di vendita ancora in 100 e rilevare un ricavo commerciale per tale importo; computare, però, distintamente, quale ricavo finanziario, l'interesse esplicito di 18 qualificando, contemporaneamente, il credito nei confronti del cliente come credito finanziario — e non, invece, quale credito di natura commerciale — e, come tale, riclassificarlo in bilancio; tale documento, escluse le rettifiche di fine periodo, sarebbe formato come indicato in fig. 1.a);

2) separare il ricavo commerciale da quello finanziario, come nella procedura 1), ma contabilizzare il credito di 118 quale credito commerciale; il bilancio, prima delle rettifiche, si presenterebbe come indicato in fig. 1.b);



3) includere direttamente l'interesse nel prezzo di vendita — che viene fissato, perciò, in 118 — e contabilizzare tanto il ricavo — che risulta, così, comprensivo dell'interesse implicito — quanto il credito come valori commerciali; il bilancio, anteriormente alle rettifiche, sarebbe analogo a quello di fig. 1.c).

Il problema che vogliamo affrontare è il seguente: le tre procedure precedentemente indicate per rilevare e presentare in bilancio i valori delle vendite con regolamento di molto differito sono tutte ugualmente accettabili? Quale risulta preferibile? Come rettificare il bilancio per ripristinare la significatività di quelle non corrette?

2. L'obiettivo del «quadro fedele»

Prima di esaminare la validità delle tre alternative occorre scegliere uno standard di accettabilità per giudicare l'adeguatezza della riclassificazione e dell'esposizione dei valori in bilancio.

Ricordando che ai sensi dell'art. 2 della IV Direttiva CEE «I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria, nonché del risultato economico della società», si può operativamente ritenere rispettato tale obiettivo nella misura in cui il bilancio:

- rappresenti tutti gli investimenti e li qualifichi correttamente per natura e per durata;
- esponga tutti i finanziamenti e li riclassifichi correttamente distinti per durata;
- dia corretta dimostrazione della composizione del risultato economico, distinguendo i componenti di reddito secondo la loro natura: componenti tipici, finanziari, patrimoniali; componenti ordinari e straordinari;
- esponga la situazione patrimoniale, finanziaria e la struttura del risultato economico secondo la «visione» che di essi ha (dovrebbe avere) l'imprenditore (o il soggetto operativo d'impresa).

Occorre, altresì, ricordare che per l'International Accounting Standard n. 1 (Pubblicità delle

Fig. 1 - Valori delle vendite con regolamento a 12 mesi (prima delle rettifiche)

a) Separazione tra ricavi commerciali e finanziari. Credito finanziario

PROFITTI E PERDITE	
MERCE C/VENDITE	100
INT. ATT. VS/CLIENTI	18

STATO PATRIMONIALE	
CREDITO PER FINANZ. CLIENTI	118

b) Separazione tra ricavi commerciali e finanziari. Credito commerciale

PROFITTI E PERDITE	
MERCE C/VENDITE	100
INTERESSE ATTIVO VS/CLIENTI	18

STATO PATRIMONIALE	
CLIENTI	118

c) Ricavo finanziario rilevato quale ricavo commerciale. Credito commerciale

PROFITTI E PERDITE	
MERCI C/VENDITE	118

STATO PATRIMONIALE	
CLIENTI	118

Fig. 2 - Valori delle vendite con regolamento a 12 mesi (dopo le rettifiche)

a) Separazione tra ricavi commerciali e finanziari. Credito finanziario

PROFITTI E PERDITE	
MERCE C/VENDITE	100
INT. ATT. VS/CLIENTI (18-16,5)	1,5

STATO PATRIMONIALE	
CREDITO PER FINANZ. CLIENTI	118
RISCONTI PASS.	16,5

b) Separazione tra ricavi commerciali e finanziari. Credito commerciale

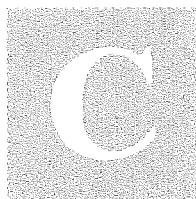
PROFITTI E PERDITE	
MERCE C/VEND.	100
INT. ATT. VS/CLIENTI (18-16,5)	1,5

STATO PATRIMONIALE	
CLIENTI	118
RISCONTI PASS.	16,5

c) Ricavo finanziario rilevato quale ricavo commerciale. Credito commerciale

PROFITTI E PERDITE	
MERCI C/VEND.	101,5

STATO PATRIMONIALE	
CLIENTI	118
RISCONTI PASSIVI	16,5



politiche contabili) emanato dall'*International Accounting Standard Committee*, le operazioni di gestione dovrebbero essere rilevate secondo l'aspetto sostanziale non, semplicemente, secondo «forma».

Sulla base di questi standard proponiamoci di esaminare le tre alternative presentate e per ciascuna le rettifiche di fine periodo.

3. Prima procedura: separazione tra ricavi commerciali e finanziari; credito finanziario

La prima procedura (i cui risultati provvisori erano esposti nel bilancio di fig. 1.a), si realizza con le seguenti scritture:

a) all'atto della vendita al cliente BETA si rileva il credito nei suoi confronti quale valore di natura finanziaria e si separa il ricavo di vendita, avente natura commerciale, dall'interesse per regolamento dilazionato:

[1] 1/12/85			
CLIENTI PER FIN.	a diversi		118
C/VENDITE			
Ns. fattura n. ... per vendita di un'unità di merce al prezzo di 100; regolamento a 12 mesi; interesse per la dilazione pari a 18			
	a MERCE C/VEND.	100	
	a INT. ATTIVI		
	PER FINANZIAM.		
	ALLA CLIENT.	18	

b) al 31/12 si rileva un risconto passivo sugli interessi attivi evidenziati con la precedente scrittura; essendo gli interessi *anticipati*, e relativi al periodo 1/12/85 - 1/12/86, per rispettare la competenza economica è necessario sospenderne dalla formazione del risultato economico gli 11/12, pari a 16,5; si comporrà l'articolo:

[2] 31/12/85			
INTERESSI ATT.			
PER FINANZ.	a RISCONTI PASS.		16,5
ALLA CLIENT.			
riscontati gli 11/12 dell'interesse rilevato l'1/12 con la scrittura [1]			

I valori annotati con le precedenti scritture sono sintetizzati nel bilancio di fig. 2.a).

Questa procedura è senz'altro la più corretta in quanto risponde a tutti i requisiti del «quadro fedele» indicati al paragrafo precedente:

a) i crediti sono presentati — secondo sostanza — quali crediti di natura finanziaria e sono riclassificati distintamente da quelli commerciali per vendite con regolamento a breve termine;

b) sono stati mantenuti distinti i ricavi di natura commerciale, per 100, dal componente di reddito finanziario pari alla quota di interesse attivo avente competenza nel periodo, per 1,5;

c) il bilancio, nel suo complesso, riflette il calcolo economico dell'imprenditore; in effetti questi ha

considerato che con il regolamento dilazionato si è attuato un finanziamento al cliente, fruttifero di interesse per il periodo della dilazione; interesse che, in quanto componente di natura finanziaria, nei calcoli è stato computato distintamente nella formazione del prezzo di vendita.

4. Seconda procedura: separazione tra ricavi commerciali e finanziari; credito commerciale

La seconda procedura (i cui risultati provvisori erano esposti nella fig. 1.b) si realizza quando l'impresa rileva l'operazione di vendita separando, correttamente, la componente commerciale (100) dell'operazione da quella finanziaria (18) ma annotando un credito commerciale nei confronti del cliente BETA anziché un credito di natura finanziaria; si compone, cioè, la scrittura:

[3] 1/12/85			
CLIENTI	a diversi		118
Ns. fattura n. ... per vendita di un'unità di merce al prezzo di 100; regolamento a 12 mesi; interesse per la dilazione pari a 18			
	a MERCE C/VEND.	100	
	a INT. ATTIVI		
	PER FINANZIAM.		
	ALLA CLIENT.	18	

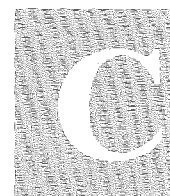
A fine periodo è necessaria ancora la scrittura [2] per rilevare il risconto passivo di interesse attivo.

I valori che risultano da questa procedura sono sintetizzati nel bilancio di fig. 2.b).

Questa procedura presenta l'inconveniente di riclassificare quali crediti commerciali tanto il credito a 30 giorni nei confronti del cliente ALFA, per regolamento della fattura emessa il 20/12, quanto il credito nei confronti del cliente BETA, producendosi, così, una notevole eterogeneità di valori essendo esposti congiuntamente un credito tipicamente di *regolamento* con un credito di *finanziamento*.

I crediti commerciali con scadenza medio-lunga, proprio in quanto si riferiscono sia a ricavi di vendita sia ad interessi attivi per regolamento dilazionato, si configurano quali veri e propri crediti di finanziamento il cui importo per il principio dell'*omogeneità dei valori* che deve guidare la rilevazione contabile, non può essere sommato ai crediti aventi natura incontrovertibilmente commerciale. Per ripristinare la significatività dei valori, secondo l'obiettivo del «quadro fedele», l'imprenditore dovrebbe separare i crediti a medio e lungo termine, aventi natura finanziaria, da quelli commerciali a breve termine: la separazione dovrebbe essere effettuata direttamente nel bilancio d'esercizio o, quanto meno, nella relazione degli amministratori.

Per attuare la separazione anche contabilmente si potrebbe, semplicemente, comporre la scrittura di fine periodo:



Contabil

[4]	1/12/85		
CLIENTI PER FIN.	a	CLIENTI	118
C/VENDITE			
per separazione dei crediti a medio termine vs/			
clienti			

(Questa rettifica non è riportata in fig. 2.b).

5. Terza procedura: ricavo finanziario rilevato quale ricavo commerciale

La terza procedura di rilevazione (i cui valori provvisori erano rappresentati in fig. 1.c)) comporta che la vendita sia registrata, semplicemente, con la scrittura:

[5]	1/12/85		
CLIENTI	a	MERCI C/VEND.	118
ns. fatt. n. ...			

Questa procedura appare, tuttavia, la meno accettabile. Essa, infatti, oltre che in contrasto con l'obiettivo del quadro fedele relativamente alla presentazione del patrimonio, impedisce di conseguire tale obiettivo anche per quanto riguarda la struttura del risultato economico; oltre all'eterogeneità nei crediti, per la confusione tra crediti commerciali e finanziari, essa presenta eterogeneità nei ricavi, essendo sommati i ricavi commerciali con i proventi finanziari.

Mentre con le prime due procedure, inoltre, risultava agevole attuare il risconto della quota di interesse finanziario di competenza dell'esercizio 1986, con questa i ricavi, oltre che eterogenei, risulterebbero anche sovrastimati, in quanto includerebbero l'intero *interesse implicito*.

Per ripristinare la significatività del bilancio sarebbero, perciò, necessari due interventi di rettifica:

- 1) separare i crediti commerciali da quelli finanziari a medio e lungo termine;
- 2) attuare lo storno di una quota di ricavo finanziario, riclassificato come commerciale, per sospendere la quota di interesse implicito di competenza del futuro periodo amministrativo.

Per attuare la prima rettifica si potrebbe, semplicemente, comporre l'articolo:

[6]	31/12/85		
CLIENTI PER FINANZ.	a	CLIENTI	118
C/VENDITE			
per separazione dei crediti a medio termine vs/			
clienti			

La seconda rettifica potrebbe essere attuata componendo, ad es., la scrittura:

[7]	31/12/85		
MERCE C/VEND.	a	RISCONTI PASS.	16,5
per risconto della quota di interesse implicito.			

I risultati ottenuti con la precedente sola scrittura [7] sono rappresentati in fig. 2.c); essi non sono, però, completamente accettabili in quanto nel conto Profitti e Perdite sarebbe iscritto un ricavo commerciale accogliente, pur sempre, una quota di componente di reddito finanziario (per 1,5) pari alla parte di interesse attivo di competenza dell'esercizio.

6. Una procedura alternativa: l'attualizzazione del credito

Una procedura alternativa per ripristinare la significatività del bilancio nella terza delle ipotesi delineate precedentemente — interesse implicito incluso nell'importo del ricavo di vendita (annotato per 118) e del credito (di 118) riclassificato come commerciale — consiste nella c.d. *attualizzazione* del credito a lungo termine per scorporarne l'interesse implicito incluso.

Questa procedura può essere così compendiate: si attualizza il credito commerciale dalla scadenza (1/12/86) alla data in cui il credito è sorto (1/12/85); l'*attualizzazione* annulla, così, l'interesse attivo compreso nel credito commerciale; per ridurre il credito, quale contropartita, si addebita il conto che accoglieva il ricavo di vendita; tale valore, quindi, a sua volta, si riduce allo stesso ammontare che si sarebbe quantificato se la vendita fosse stata pattuita con regolamento a breve termine.

Supponendo, per semplicità, che l'*attualizzazione* sia eseguita con la procedura dello *sconto razionale*, si che il valore attuale di 118 per 12 mesi al tasso del 18% sia proprio pari a 100, per la rilevazione dell'*attualizzazione* si compone l'articolo:

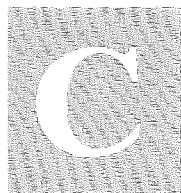
[8]	31/12/85		
MERCE C/VEND.	a	CLIENTI	18
per attualizzazione dei crediti commerciali con interesse implicito			

Con questa annotazione si produce il duplice effetto desiderato: da un lato si riduce il ricavo commerciale, già registrato a 118, allo stesso ammontare dei ricavi per vendita a breve termine (100); dall'altro, contemporaneamente, si riduce il credito commerciale, in precedenza registrato a 118, allo stesso importo degli altri crediti a breve termine (100).

Con la procedura dell'attualizzazione si consegue, cioè, il risultato di contabilizzare le operazioni di vendita con regolamento a lungo termine, con interesse implicito, come se fossero vendite a breve termine senza interesse.

Nel bilancio, non sarebbe, perciò, più esposto il credito finanziario nei confronti del cliente.

Proprio per le conclusioni cui si perviene, questa procedura non sembra in grado di realizzare appieno l'obiettivo del «quadro fedele» di cui al



par. 2. in quanto non consente di evidenziare fedelmente la struttura dei crediti; il credito per vendita con regolamento a lungo termine deve, infatti, nelle ipotesi poste, essere, a tutti gli effetti considerato credito di finanziamento e non di funzionamento e, come tale, dovrebbe essere esposto nello Stato Patrimoniale.

A completamento della procedura, tre osservazioni sono necessarie:

1) la data alla quale effettuare la precedente scrittura [8] è il 31/12; tale annotazione, infatti, deve essere intesa quale scrittura di rettifica di fine periodo; per i computi, e per la scelta del tasso di attualizzazione, si dovrà tuttavia fare riferimento alla data in cui il credito è stato contabilizzato, vale a dire l'1/12/85; se la scrittura [8] fosse stata datata 1/12/85, anziché a fine periodo, sarebbe senz'altro stato preferibile — anziché rilevare il credito per 118 e rettificarlo a 100 alla stessa data — contabilizzare direttamente la vendita come se fosse con regolamento a breve termine, con l'articolo:

[9] 1/12/85			
CLIENTI	a	MERCE C/VEND.	100
Ns. fattura n. ... per vendita di un'unità di merce al prezzo di 100; regolamento a 12 mesi; interesse per la dilazione pari a 18 non rilevato			

2) occorre stabilire a quale tasso effettuare l'attualizzazione; se il redattore del bilancio fosse a conoscenza del tasso di interesse scelto dall'imprenditore per la determinazione del prezzo di vendita a termine (nel nostro esempio era pari al 18% del prezzo di vendita a pronti), senz'altro potrebbe utilizzarlo; il problema si presenta quando tale tasso non è conosciuto o risulta essere irragionevolmente basso; in questi casi la scelta dovrebbe cadere sul tasso che l'imprenditore avrebbe praticato per attuare un finanziamento di quella durata e con quelle caratteristiche al cliente; tale scelta, tuttavia, non è l'unica; in teoria il tasso dovrebbe corrispondere al *costo opportunit *, ovvero al tasso di interesse pi  elevato che l'impresa avrebbe potuto percepire «investendo» al meglio le risorse che, in termini meramente finanziari, ha, invece, dovuto investire nel credito concesso al cliente; tale tasso potrebbe corrispondere al maggiore tra i seguenti:

- tasso dei finanziamenti passivi pi  onerosi presenti in bilancio, fino alla concorrenza del credito commerciale a lungo termine (a condizione che l'impresa possa rimborsare il finanziamento pi  oneroso disponendo di risorse monetarie);
- tasso del finanziamento attivo o dell'investimento pi  remunerativo presente in bilancio (a condizione che l'impresa, disponendo di ulteriori risorse, possa aumentare il finanziamento o l'investimento);

3) attuata la precedente scrittura [8], con la quale si   annullato l'effetto dell'interesse implicito accolto nel credito e nel ricavo, occorre, per , pur sempre, rilevare la quota di interesse attivo di competenza dell'esercizio in chiusura, pari a 1/12 dell'interesse scorporato attualizzando il credito; l'inserimento di tale quota deve essere attuato con la creazione di un rateo attivo, con la scrittura:

[10] 31/12/85			
RATEI ATTIVI	a	INTERESSI ATTIVI	1,5
per imputazione dell'interesse di competenza.			

A seguito delle rettifiche attuate tramite la [7] e la [9] i valori accolti nel bilancio provvisorio di fig. 1.c) si trasformerebbe in quelli di fig. 3.a).

7. Due varianti

La procedura contabile esaminata precedentemente pu  essere migliorata.

Essa presenta l'inconveniente di non evidenziare pi  in bilancio il credito complessivamente sorto con la vendita (118) in quanto tale valore, tramite la [8], risultava rettificato in diminuzione dell'intero interesse implicito (18); anche il ricavo, nel conto Profitti e Perdite appare in un importo ridotto (da 118 a 100).

Per mantenere in bilancio i valori sorti originariamente (in data 1/12/85) e registrati con la scrittura [5], si potrebbe rilevare la rettifica per l'attualizzazione, anzich  con l'articolo a giornale [8], con il seguente:

[11] 31/12/85			
INT. ATT. STORN.	a	RISC. PASS.	18
per attualizzazione e scorporo degli interessi impliciti accolti nei ricavi e nel credito			

Il conto INTERESSI ATTIVI STORNATI si accoglierebbe nel Dare del conto Profitti e Perdite ad indiretta rettifica dei ricavi che apparirebbero ancora con l'importo di 118; il conto RISCONTI PASSIVI, chiuso nell'Avere del conto Stato Patrimoniale rettificherebbe, indirettamente, l'importo del credito, esposto ancora al valore originario di 118.

Essendo stato stornato l'intero interesse attivo, sarebbe per  pur sempre necessario imputarne la quota di 1/12 avente competenza economica nell'esercizio.

La scrittura sarebbe del tutto analoga alla [10].

Questa prima variante — esposta in fig. 3.b) — ha il pregio della chiarezza ma potrebbe essere considerata ridondante in quanto comporta due rettifiche contemporanee: la prima per scorporare e stornare l'intero interesse attivo; la seconda per imputarne una quota all'esercizio.

La lettura dello Stato Patrimoniale si presenterebbe poco chiara a motivo della presenza di RISCONTI PASSIVI e di RATEI ATTIVI ai quali   difficile attribuire un significato correlato.

Fig. 3 - Vendite con regolamento a lungo termine. Attualizzazione

a) una prima procedura

PROFITTI E PERDITE			
	MERCE C/VEND.	100	
	(118-18)		
	INT. ATTIVO		
	DA CLIENTI	1,5	
STATO PATRIMONIALE			
CLIENTI	100		
RATEI ATTIVI	1,5		

b) una prima variante

PROFITTI E PERDITE			
	MERCE C/VENDITE	118	
	(118-16,5)		
	INT. ATT. IMPUT.	1,5	
	(18-16,5)		
STATO PATRIMONIALE			
CLIENTI	118	RISCONTI PASS.	18
RATEI ATTIVI	1,5		

c) una seconda variante

PROFITTI E PERDITE			
	MERCI C/VEND.	118	
	(118-16,5)		
	INT. ATT. STORN.	16,5	
	(118-16,5)		
STATO PATRIMONIALE			
CLIENTI	118	RISC. PASSIVI	16,5

Sarebbe allora più semplice la variante consistente nello stornare nella [1] solamente gli 11/12 di interesse, per l'importo di 16,5 evitando la [10]. Si otterrebbe un bilancio analogo a quello di fig. 3 c).

8. L'attualizzazione dei crediti commerciali - Il Doc. N. 6 del C.N.D.C.

Tra le diverse procedure illustrate nei precedenti paragrafi, la Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti ha dato la preferenza a quella indicata al par. 6; a quella, cioè, che vuole l'attualizzazione dei crediti commerciali con scadenza medio lunga.

La procedura di attualizzazione è illustrata al par. D.III, del Documento N. 6 (Giuffrè, Milano, maggio 1980), ove si legge:

«D.III. Attualizzazione

D.III.a) I crediti che si originano dallo scambio di merci, prodotti e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita dei relativi ricavi. Essi rappre-

sentano conti di disponibilità di denaro a termine. La disponibilità di denaro a termine comporta un immobilizzo finanziario; pertanto, le condizioni di pagamento hanno un effetto diretto sull'ammontare dei ricavi che originano il credito. Se i termini di pagamento sono lunghi, il mantenimento di condizioni finanziarie fisiologiche comporta la necessità di ottenere un corrispettivo, ossia un interesse, per il periodo di indisponibilità del numerario. Tale interesse può essere chiaramente esplicito ovvero deve ritenersi implicito nel ricavo e quindi nel credito. Nel primo caso l'interesse esplicito deve essere un interesse appropriato; nel secondo caso si rende necessario scorporare dal prezzo un interesse appropriato, cioè il corrispettivo finanziario.

Vi possono quindi essere tre situazioni. Quella meno complessa data dal caso di crediti originati da ricavi chiaramente scindibili, a causa delle condizioni contrattuali stabilite dalle parti, tra prezzo di vendita di beni o servizi ed interessi per dilazione di pagamento. In tal caso, parte degli interessi addebitati devono essere considerati di competenza dello o degli esercizi successivi, sino alla scadenza del credito.

L'altra situazione è rappresentata dal caso di crediti a lunga scadenza, con interesse non esplicitato per i quali si deve ritenere che il credito contenga una componente di interessi anche se ciò non è stato esplicitamente stabilito od evidenziato. Vi è inoltre la situazione in cui gli interessi espliciti siano notevolmente inferiori a quelli che devono ritenersi appropriati.

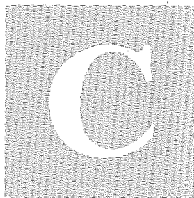
D.III.b) La presenza di crediti con termini lunghi di incasso pone il problema dello scorporo dell'interesse, ossia dell'attualizzazione di tali crediti e si rende quindi necessario identificare:

- quali crediti devono essere attualizzati;
- il tasso d'interesse da utilizzare;
- il periodo in cui il credito va attualizzato.

D.III.b.1) Ai crediti che rappresentano il diritto ad esigere ammontari a date future determinate o determinabili e che non comportano un interesse o che comportano un interesse irragionevolmente basso va attribuito, alla data in cui il credito sorge, un interesse ad un tasso appropriato: tali crediti vanno rilevati al loro valore attuale.

Tale principio non si applica nei seguenti casi:

- ai crediti originati nel corso della gestione normale con scadenza (determinata o determinabile) che non si discosti significativamente dai dodici mesi; tale termine che corrisponde a quello adottato per la classificazione dei crediti tra a breve ed a lungo termine viene considerato altresì rappresentativo di un periodo finanziario normale e pertanto il costo dell'immobilizzo finanziario del credito incassabile in un tempo che approssima l'anno per ragioni pratiche può essere trascurato (15);
- agli ammontari che non richiedono restituzione in futuro in quanto vanno a fronte del prezzo di beni acquistati (esempio: depositi o pagamenti parziali a fronte di costruzioni in corso, anticipi per l'acquisto di beni e servizi ecc.);
- ai crediti che hanno un tasso d'interesse basso in quanto:
 - - vi sono garanzie di terzi o specifiche norme di legge,
 - - l'interesse attivo non è tassabile al percipiente;
- ammontari che intendono rappresentare garanzie o cauzioni date all'altra parte di un contratto (depositi, parte di un credito che verrà incassato alla scadenza del



periodo di garanzia). L'interesse attivo va riconosciuto sulla durata del credito. L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura il credito deve essere quello maturato in tale periodo. L'interesse, cioè la differenza tra il valore nominale del credito (inclusivo dell'interesse se è esplicito) ed il suo valore attuale va riconosciuto sulla durata del credito proporzionalmente al credito in essere. Tale differenza va quindi ripartita in modo tale che l'interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul credito residuo finché non sia interamente incassato (16).

Nel caso di incassi anticipati rispetto alle scadenze, gli ammontari incassati riducono il credito residuo e quindi gli interessi maturati.

D.III.b.2) La scelta del tasso d'interesse da compararsi con il tasso di interesse esplicito per accertarne la ragionevolezza o per scorporare l'interesse implicito nel ricavo richiede appropriata valutazione.

L'obiettivo teorico dovrebbe essere quello di approssimare il tasso che sarebbe risultato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare con termini e condizioni comparabili con l'opzione di pagare ad un prezzo a pronti o ad un prezzo a termine e tale ultimo prezzo avesse tenuto conto di un appropriato tasso d'interesse di mercato per il tempo della dilazione. Da un punto di vista pratico, il riferimento immediato va pertanto al tasso d'interesse di mercato prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione ed altri termini e caratteristiche similari. Nel caso in cui tale mercato sia mancante o insufficiente va scelto un tasso realistico per l'impresa con vendite con dilazione eccedente l'anno con riferimento al tasso per l'approvvigionamento di fondi esterni per il finanziamento della gestione tipica o caratteristica dell'impresa (esclusi quindi i prestiti per il finanziamento di immobilizzazioni tecniche), come ad esempio scoperti bancari ecc. (17).

D.III.b.3) Il tasso d'interesse è quello della data dell'operazione, cioè del tempo in cui sorge il credito e l'impresa concede la dilazione di pagamento. Tale tasso ed il valore attuale del credito non vanno quindi notificati durante la durata del credito; il valore del credito va però modificato per gli eventuali problemi connessi alla sua esigibilità.

D.III.c) Vi sono casi in cui l'impresa è a conoscenza, al momento della stipula del contratto, che, nonostante la scadenza inferiore all'anno specificatamente indicata nel contratto stesso, il credito verrà incassato in un tempo marcatamente superiore all'anno. In tali casi, il credito va attualizzato secondo le regole indicate nel documento. La predetta conoscenza deve essere oggettivamente dimostrabile sulla base dell'esperienza o di altri fattori obiettivi. Il previsto termine di scadenza deve essere ragionevole sulla base dei predetti fattori».

9. I debiti commerciali con regolamento a lungo termine

Considerazioni parallele a quelle finora attuate dovrebbero svolgersi in presenza di acquisti con regolamento di molto dilazionato (12 mesi o più); il prezzo di acquisto, quindi il costo e il debito di fornitura, conterranno, infatti, presumibilmente,

un interesse per compensare il fornitore della mancata disponibilità delle somme a credito.

Per l'impresa acquirente, allora, tale interesse è *passivo* e il debito deve essere riclassificato — anziché quale debito commerciale — quale vero e proprio finanziamento passivo ottenuto dal fornitore.

Possono, quindi, ripetersi considerazioni del tutto analoghe a quelle presentate nei paragrafi precedenti.

10. L'attualizzazione dei debiti commerciali

Anche per i debiti commerciali con scadenza medio lunga il C.N.D.C. prevede la procedura dell'attualizzazione, descritta al par. D.XI del Documento n. 7 (Giuffrè, Milano, aprile 1981), nei termini seguenti:

«D.XI. Scorporo di interessi passivi compresi in costi e debiti relativi all'acquisizione di beni e servizi

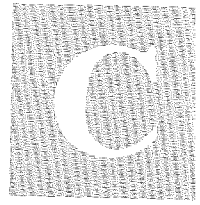
D.XI.a. - I debiti che si originano dall'acquisizione di beni e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita di costi. Essi rappresentano obbligazioni di pagamento a termine per l'acquisizione di beni e servizi. Il pagamento a termine comporta una dilazione nell'esborso finanziario da parte dell'acquirente e si presume che le parti abbiano tenuto conto di un adeguato compenso (interesse o corrispettivo finanziario) per la disponibilità di denaro a termine. In alcuni casi gli interessi per dilazione sono contrattualmente esplicitati e tali interessi possono rispecchiare quelli di finanziamenti disponibili sul mercato ovvero essere irragionevolmente bassi.

Spesso i debiti a medio od a lungo termine non hanno un interesse esplicitato, ma per essi si deve ritenere che contengano una componente finanziaria anche se ciò non è stato espressamente stabilito o evidenziato dalle parti. Sia in tali casi che in quelli con interesse esplicitato irragionevolmente basso, di solito, il valore nominale del debito è significativamente più elevato del valore commerciale del bene a breve.

L'esistenza delle predette condizioni fa sorgere la problematica di separare l'elemento finanziario, anche se l'applicazione delle tecniche di scorporo di seguito descritte va circoscritta a casi specifici.

Lo scorporo di tale elemento finanziario, cioè dell'interesse passivo totale o parziale, dal costo e quindi dal debito, va effettuato nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio del costo, inteso come prezzo di mercato del bene a breve, e della prudenza. Pertanto, il bene cui il debito si riferisce va esposto in bilancio ad un valore pari al prezzo di mercato del bene a breve. Ne consegue che nessuno scorporo di interessi va attuato nei casi in cui il valore nominale del debito approssimi il prezzo di mercato del bene con condizioni di pagamento a breve. In tal caso, infatti, l'acquirente paga a termine un prezzo a breve ed ottiene un beneficio connesso alla dilazione di pagamento non onerosa. Tale beneficio, per il principio della prudenza, non va enucleato e riconosciuto anticipatamente.

Se il mercato non consente di determinare il prezzo del bene a breve e se, d'altra parte, sulla base degli elementi



insiti nella fattispecie, si può fondatamente presumere l'esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore va ottenuto attualizzando il debito usando un tasso di interesse per finanziamenti idonei.

D.XI.b.1. - Dai debiti, e dai relativi costi, originati dall'acquisizione di beni e servizi, che abbiano le seguenti caratteristiche:

1) la loro scadenza ecceda significativamente i dodici mesi;

2) non comportino un interesse passivo esplicito ovvero comportino un interesse irragionevolmente basso (salvo i casi successivamente indicati in *D.XI.b.3*), va scorporata la componente finanziaria, ossia l'interesse passivo, se il valore nominale del debito eccede significativamente il prezzo di mercato del bene a breve. Il debito ed il relativo costo vanno valutati per un ammontare corrispondente al valore di mercato del bene a breve. Sottraendo dal valore nominale del debito il prezzo a breve del bene acquistato si ricava l'interesse passivo (ed il relativo tasso) da scorporare dal costo e quindi dal debito. Il prezzo del bene a breve da utilizzarsi per la predetta differenza deve essere appropriatamente documentato a tale documentazione deve costituire parte integrante del supporto contabile delle relative rilevazioni.

Se il mercato non consente di determinare il prezzo del bene a breve e se, d'altra parte, sulla base degli elementi insiti nella fattispecie, si può fondatamente presumere l'esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore si deve ottenere attualizzando il debito usando un tasso d'interesse per finanziamenti idonei.

D.XI.b.2. - Lo scorporo dell'interesse passivo non si applica ai debiti originati dall'acquisizione di beni e servizi con scadenza inferiore ai dodici mesi, in quanto tale termine, che corrisponde a quello adottato per classificazione dei debiti a breve termine, viene considerato rappresentativo di un periodo finanziario normale.

D.XI.b.3. - Il principio enunciato nel paragrafo *D.XI.b.1.* non si applica nei seguenti casi:

a) agli ammontari ricevuti da terzi a garanzia o cauzione;

b) agli ammontari che non richiedono restituzione in futuro in quanto vanno a fronte del prezzo di beni venduti (esempio: depositi o pagamenti parziali a fronte di ordini da clienti);

c) ai debiti che hanno un tasso d'interesse irragionevolmente basso in quanto:

— vi siano garanzie di terzo, interventi legislativi di natura agevolativa (interventi Cassa per il Mezzogiorno ecc.);

— l'interesse non sia in parte o in tutto tassabile per il percipiente.

D.XI.c. - L'interesse passivo esplicito e l'interesse passivo scorporato sopra descritto vanno riconosciuti sulla durata del debito. L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura il debito deve essere quello dovuto in tale periodo.

In altri termini, l'interesse passivo va riconosciuto sulla durata del debito proporzionalmente al debito in essere. Tale differenza va quindi ripartita in modo tale che l'interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul debito residuo finché non sia interamente pagato.

D.XI.d. - L'interesse passivo parzialmente o totalmente implicito ed il relativo tasso vanno determinati alla data dell'operazione, cioè al tempo in cui sorge il debito con scadenza eccedente i dodici mesi, e non va più modificato durante il periodo di durata del debito.

Una parte dell'interesse passivo può essere capitalizzata nel costo del bene nei casi, con i limiti e con le modalità in cui la capitalizzazione sia possibile secondo i principi contabili relativi alla valutazione dei beni. Così, per quanto concerne le immobilizzazioni tecniche l'impresa può capitalizzare nel costo del bene gli interessi passivi effettivamente sostenuti relativi al periodo di costruzione se esistono le condizioni di cui al documento *Principi contabili n. 4* paragrafo D.V. pagg. 29 e segg.

D.XI.e. - L'interesse passivo scorporato dal debito va esposto nello stato patrimoniale civilistico tra gli oneri pluriennali da ammortizzare, e nello stato patrimoniale riclassificato, di cui al documento *Principi contabili n. 2*, a chiara ed evidente riduzione del debito esposto al valore nominale».